



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE

(Art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

**Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 7 del
29.04.2021**

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1.** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1 co. 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2.** Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).
- 3.** Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Ascoli Piceno, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
- 4.** E' parte integrante del presente regolamento l'allegato "**A**".
- 5.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici, sul procedimento amministrativo,

sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "**suolo pubblico**" e "**spazi ed aree pubbliche**" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

b) per "**occupazione**" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze

per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Marche e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale, per la compiuta determinazione del **Canone**, è suddiviso in categorie come da allegato "A" al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente di riduzione o maggiorazione del canone
2. Ai fini della determinazione del **Canone** si tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico - edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle zone pubbliche.

Articolo 5

Tipologie di occupazione

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, e-mail). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Articolo 6

Durata delle concessioni/autorizzazioni

Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni/autorizzazioni d'occupazione hanno la durata massima di 20 anni.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.

4. Le concessioni e autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.

5. L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni, nulla osta e pareri ed, in generale, all'applicazione del canone, si effettua mediante sistema informatico provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

6. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino comunque:

- a)** il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
- b)** ubicazione precisa (strada, progressiva, località, lato e territorio comunale e nei centri abitati via e numero civico);
- c)** dati tecnici;
- d)** dati finanziari;
- e)** estremi del provvedimento di concessione od autorizzazione
- f)** durata della concessione od autorizzazione.

7. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall'art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7

Soggetti abilitati alla richiesta e attivazione del procedimento amministrativo.

- 1.** Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente, in regola con il bollo e secondo le disposizioni del comma 5 seguente.
- 2.** Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento e/o gli utilizzatori di fatto dei fondi interessati alla occupazione nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.
- 3.** Ogni domanda non può che riguardare una singola concessione/autorizzazione; essa può essere riferita ad un unico accesso, o al massimo due se relativi alla stessa unità immobiliare o singolo appezzamento di terreno insistenti sulla medesima strada; se la domanda è riferita ad occupazione di suolo pubblico, questa può contenere più superfici di occupazione sempre che siano insistenti sulla medesima strada.
- 4.** Qualora per la stessa concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
- 5.** L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione, nulla osta e parere ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.

6. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, deve essere presentata contenendo le seguenti indicazioni minime a pena di improcedibilità:

- a)** nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e, se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC, numero di utenza telefonica ed e-mail (domicilio digitale); nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente e numero di utenza telefonica;
- b)** planimetria con l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
- c)** la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
- d)** l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
- e)** la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f)** l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
- g)** la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai nonché, per i passi interni ai centri abitati, l'espressa preferenza nell'ottenimento del divieto di sosta;
- h)** accurata documentazione fotografica dell'intero tratto interessato all'occupazione con evidenziata la posizione dell'opera da realizzare;

- i) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base alla tabella di cui all'allegato "A" del presente Regolamento;
- l) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

I punti precedenti b), e), g) e h) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato dall'albo/collegio professionale.

7. Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato.

8. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati in forma cartacea e/o possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente.

Articolo 8

Istruttoria della domanda

1. Il Servizio Viabilità in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta, il Servizio Viabilità formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza.

3. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, salvo particolari esigenze da comunicare, l'Ente provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione o concessione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9

Deposito cauzionale

- 1.** Per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni, l'Amministrazione Provinciale richiede il versamento di apposita cauzione di cui alla tabella "A". Può ammettersi in deroga il deposito di polizza fidejussoria. La fidejussione dovrà contenere l'impegno espresso del fideiussore a versare entro 30 giorni dalla semplice richiesta, senza opporre eccezioni di sorta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c., tutto quanto sarà dalla Provincia richiesto fino alla concorrenza dell'importo garantito. La fidejussione dovrà contenere la clausola che sarà tacitamente rinnovata fino a quando la Provincia non provvederà ad autorizzarne lo svincolo e che il mancato pagamento del premio non può essere opposto all'Ente garantito. Per gli Enti pubblici nonché per Telecom, Enel, Consorzi ed altri Enti o Ditte di erogazione di pubblici servizi, possono essere stipulate, in sostituzione di polizze singole, polizze pari ad almeno €. 100.000,00, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno.
- 2.** Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc...), da realizzare da parte di amministrazioni comunali o altri enti soggetti alla vigilanza, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.
- 3.** Tale cauzione non potrà essere svincolata prima di sei mesi dal termine dei lavori.
- 4.** Il concessionario deve, entro questo periodo, inviare al Servizio Viabilità apposita richiesta di svincolo cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione, redatta (ai sensi della Legge 4/1/1968 N. 15) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
- 5.** Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio Viabilità con apposito verbale di constatazione.
- 6.** Il Servizio Viabilità ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza, l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata.
- 7.** Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione

e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia ed eventuali sanzioni amministrative.

Articolo 10

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, nulla osta e pareri

- 1.** In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio Viabilità rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, a mezzo pec o raccomandata.
- 2.** Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
- 3.** Non consente il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.
- 4.** Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.FF., ecc...) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.
- 5.** Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
- 6.** Nel caso di occupazioni riguardanti i centri abitati, il Servizio Viabilità provvederà al rilascio del nulla osta propedeutico ai provvedimenti amministrativi comunali (inviandolo per conoscenza anche al Comune di competenza) con relative prescrizioni tecniche e fermo restando l'acquisizione della necessaria cauzione.

7. Per le opere eseguite all'interno della fascia di rispetto della sede stradale (es: recinzioni o muri di cinta, aree di servizio, cancellate, siepi, piantumazioni, installazione di contatori, apertura cantieri, specchi parabolici, ecc...) è necessario richiedere, tramite modello predisposto dall'Ente, il preventivo parere del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno.

8. Il termine per lavori di occupazione, stabilito nel provvedimento di concessione/autorizzazione, è fissato in 3 mesi (tre) successivi alla data del rilascio nel caso di occupazione permanente, in giorni 15 (quindici), nel caso di occupazione temporanea e in mesi 6 (sei) in caso di rilascio di nulla osta. È possibile richiedere proroga dei termini, suffragata da puntuali e oggettive motivazioni di carattere tecnico, entro 7 (sette) giorni lavorativi prima della scadenza e il termine di proroga non può essere superiore a mesi sei.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione si impegna a comunicare all'Amministrazione le variazioni della residenza anagrafica o della sede o dell'eventuale indirizzo di recapito o del legale rappresentante;

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

6. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 12

Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni e procedura in forma semplificata

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

2. Per il subentro, il rinnovo e la regolarizzazione delle concessioni/autorizzazioni citate negli articoli successivi, si intende **procedura in forma semplificata** la presentazione secondo i relativi moduli in bollo predisposti dall'Ente corredata dalle dovute spese di istruttoria e dallo stralcio della planimetria catastale aggiornata con indicazione della posizione dell'accesso e 3 fotografie come determinato sull'elenco degli allegati.

Articolo 13

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi dietro presentazione da parte del subentrante di idonea domanda con procedura in forma semplificata.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare

non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro con procedura in forma semplificata nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. In mancanza, l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il concessionario nel:

a) comunicare alla Provincia, con lettera raccomandata a.r. o pec, le generalità complete del subentrante nell'occupazione - persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, e-mail (domicilio digitale) e pec - e l'espressa dichiarazione di non usufruire ad alcun titolo dell'occupazione. In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non sia stata perfezionata la procedura di voltura;

b) informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia la domanda di voltura della concessione.

4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 1 anno dal decesso, fermo restando l'onere del pagamento dei canoni regressi. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo con procedura in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato.

7. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni dei commi del presente articolo.

Articolo 14

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

- 1.** Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.
- 2.** Almeno 6 mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente e di gg. 10 dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare deve richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, secondo la procedura in forma semplificata, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
- 3.** Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
- 4.** Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi e verifica da parte degli uffici competenti del Servizio Viabilità, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 15

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

- 1.** L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.
- 2.** Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, oltre l'onere per il ripristino dei luoghi.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti;

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;

e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, in caso di la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 3 (tre) mesi successivi alla data del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente, nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea e nei 6 (sei) mesi in caso di rilascio di nulla osta;

f) mancata proroga dei termini di cui alla precedente lettera per assenza di oggettive e puntuali motivazioni tecniche;

g) la scadenza della concessione dopo le 20 annualità, in assenza del rinnovo ai sensi dell'art. 14 comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n. 160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

6. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) la comunicazione del trasferimento a terzi dell'immobile – attestata con copia di relativo atto pubblico - per il quale è stata rilasciata la concessione, con espressa dichiarazione di perdita di ogni diritto di utilizzo del suolo oggetto della stessa concessione;
 - d) la rimozione delle opere oggetto di concessione/autorizzazione con conseguente ripristino dei luoghi verificato dagli Uffici competenti del Servizio Viabilità.

TITOLO TERZO

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 16

Esecuzione dei lavori e manutenzione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*".

3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.
5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
7. In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.
8. Il personale incaricato del Servizio Viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

Articolo 17

Controllo esecuzione opere - Fine lavori

1. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via fax/pec l'inizio dei lavori entro 3 (tre) giorni antecedenti l'avvio dell'attività.
2. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio Viabilità ed al Servizio Patrimonio dell'inizio lavori.

3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

4. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d'arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione patrimoniale fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi.

5. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale preposto che dovrà accertare la regolarità dei lavori, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

Art. 18

Prescrizioni tecniche lavori e ripristini delle occupazioni

1. Il Servizio Viabilità dell'Ente regola con separato disciplinare le prescrizioni tecniche inerenti i lavori di realizzazione e adeguamento degli accessi, dei passi carrabili e di tutte le occupazioni in genere, compresi i relativi lavori di ripristino.

TITOLO QUARTO

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

Capo I - Norme generali

Articolo 19

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua le procedure relative ai procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo revoca e decadenza per le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari in vista delle strade provinciali indicate all'articolo 23 del Codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20

Definizioni

1. Per **tratto stradale** si intende l'interspazio compreso tra due successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, mezzi pubblicitari, curve, imbocchi delle gallerie, ponti, cavalcavia e loro rampe).

2. Per **condizioni di limitata visibilità** in curva, si intendono tutte quelle situazioni in cui non è garantito uno spazio di visibilità di m. 80,00, misurati nel senso di marcia, per ogni punto della curva a partire dal punto di tangenza.

3. Per **area di intersezione** si intende la porzione di superficie stradale ottenuta:

- per ogni strada individuando i punti di tangenza delle curve di raccordo
- per ogni strada proiettando ortogonalmente sul lato opposto della carreggiata i punti di tangenza più distanti dall'incrocio.

4. Per **pertinenza accessoria**, in cui è consentito installare l'insegna di esercizio, si intende anche la strada di accesso alla sede dell'attività cui l'insegna si riferisce.

5. Per **nulla osta** si intende l'atto del procedimento con cui si dichiara l'assenza di impedimenti tecnici alla installazione di un mezzo pubblicitario in centro abitato.

6. Per la definizione dei singoli mezzi pubblicitari, delle loro dimensioni e caratteristiche si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento al C.d.S., tenendo conto delle integrazioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 21

Insegna di esercizio

1. L'insegna può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta.

Articolo 22

Preinsegna

- 1.** La preinsegna può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale.
- 2.** Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività (due per ogni senso di marcia).
- 3.** È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei preinsegne.
- 4.** La Provincia si riserva di installare o sostituire il palo di sostegno delle preinsegne.
- 5.** La Provincia rilascia l'autorizzazione all'installazione di preinsegne a condizione che il richiedente si impegni a concedere la collocazione sullo stesso palo di ulteriori preinsegne, fino al raggiungimento del numero massimo previsto

Articolo 23

Croci luminose e transenne parapetonali

- 1.** La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Per il colore e le caratteristiche della croce indicante le farmacie si applica la normativa specifica vigente in materia.
- 2.** La posa di transenne parapetonali al di fuori dei centri abitati potrà essere autorizzata se le richieste presentate soddisferanno le seguenti condizioni:
 - nei punti di intervento sono presenti marciapiedi, piste ciclopedonabili e relativi attraversamenti tali da giustificare l'utilità del posizionamento delle transenne;
 - venga riservata una percentuale di transenne alla Provincia, che la utilizzerà a propria discrezione;
 - la ditta richiedente si assuma l'onere della posa e manutenzione delle transenne comprese quelle riservate alla Provincia.

3. Qualora pervengano più richieste per lo stesso punto verrà concesso lo spazio alla ditta che produrrà la proposta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Capo II - Collocazione dei mezzi pubblicitari

Articolo 24

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. La pubblicità si considera:
 - a) **lungo la strada**, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 10 C.d.S.;
 - b) **in prossimità della strada**, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 7 C.d.S., non superiore a 10 m;
 - c) **in vista della strada**, quando, pur essendo realizzata oltre i 10 m dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.
2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario più vicino alla strada.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo o in prossimità della strada, così come definito al punto 1, lett. a) e b), è autorizzata in conformità alle distanze minime ed ai divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dall'art. 25 del presente Regolamento.
4. L'installazione dei mezzi pubblicitari in vista della strada, così come definito al punto 1, lett. c), non è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dall'art. 25 del presente Regolamento ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle curve.
5. L'installazione dei mezzi pubblicitari è vietata lungo le curve segnalate e nel tratto compreso tra le stesse ed i relativi segnali di pericolo.
6. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari non è consentito in corrispondenza dei dossi segnalati e nello spazio compreso tra gli stessi ed i relativi segnali di pericolo.

7. La pubblicità lungo, in prossimità o in vista della strada deve essere in ogni caso realizzata nel rispetto dei principi e dei divieti stabiliti dall'art. 23 C.d.S.

8. Non è ammessa la collocazione dei soli sostegni privi di cartello, fatta salva l'ipotesi del manufatto in manutenzione. In tale caso sul sostegno dovrà essere collocata una targhetta metallica con la scritta "impianto in manutenzione dal --/--/----". Salvo cause di forza maggiore, la manutenzione non può avere una durata superiore ai 60 giorni annui. In caso contrario, cioè della presenza di soli sostegni senza l'indicazione che trattasi di impianto in manutenzione, o che la stessa si protragga oltre i 60 giorni nell'arco dell'anno, i sostegni saranno rimossi dall'Amministrazione previa diffida.

Articolo 25

Prescrizioni particolari per il posizionamento delle preinsegne

1. Le preinsegne, fuori dai centri abitati, potranno essere installate ad una distanza dalle intersezioni non inferiore a m.30.

2. Lo spazio di avvistamento previsto dall'art. 51, comma 13 del Regolamento al C.d.S. è fissato in m. 80 per tutti i segnali stradali.

3. Le preinsegne, fuori dai centri abitati, dovranno essere installate almeno 80 metri prima degli altri mezzi pubblicitari ed almeno 40 metri dopo gli stessi.

4. Qualora vi siano attività sede di intenso o particolare traffico veicolare, tale da poter determinare situazioni di criticità nella circolazione stradale se non prontamente indirizzato, e non sia possibile l'installazione nel rispetto delle suddette distanze minime, l'Amministrazione potrà valutare la deroga alle stesse.

Articolo 26

Deroghe

1. L'art. 51 comma 6 del Regolamento C.d.S. (deroga alle distanze minime indicate all'art. 51 commi 2 e 4 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e ad una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata.

Articolo 27

Pubblicità mobile

1. Fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità della strada, qualora la pubblicità venga effettuata lasciando un apposito mezzo mobile in sosta in vista dalla strada, lo stesso sarà assimilato ad una esposizione fissa e subirà l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Capo III – Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di autorizzazione

Articolo 28

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per installare mezzi pubblicitari deve contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede, utenza telefonica, e-mail (domicilio digitale) e PEC;
- individuazione dell'area oggetto dell'intervento, denominazione della strada, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica;
- motivo della richiesta;
- durata dell'autorizzazione.

2. La documentazione da allegare alla domanda deve essere in duplice copia e costituita, oltre che dall'attestazione del versamento delle spese indicate all'allegato A, dai seguenti elaborati:

- Planimetria in scala adeguata riprodotte lo stato attuale e lo stato riformato del tratto di strada interessato dall'intervento compreso tra due successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, mezzi pubblicitari, curve, imbocchi delle gallerie, ponti, cavalcavia e loro rampe);
- Due foto a colori traluardando, nel senso di marcia e nella opposta direzione, il luogo d'installazione (indicato con una palina) ed i punti di riferimento;
- Bozzetto a colori del messaggio;
- Disegno in scala dell'impianto da esporre;
- Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla stabilità del manufatto;
- Attestazione del versamento per spese di istruttoria;
- Eventuale altra documentazione qualora ritenuta necessaria.

3. La domanda deve contenere l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni e la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento, nonché l'impegno al pagamento del canone fino al permanere, di fatto, delle opere autorizzate ritenendosi comunque responsabile, in via principale, degli oneri e degli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione fino all'accollo di questi da parte di eventuali futuri utilizzatori delle opere realizzate.

4. Inoltre la domanda deve contenere l'espesso impegno del richiedente a:

- a) utilizzare le opere autorizzate solo per l'uso indicato nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- b) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'autorizzazione, lo stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle opere;
- c) comunicare all'Amministrazione la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante;
- d) provvedere tempestivamente a comunicare la variazione in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale;

- modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
- modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;

e) conservare l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta degli stessi.

5. Ogni domanda non può riguardare che la richiesta di una sola autorizzazione, salvo il caso in cui la richiesta stessa venga inoltrata per ottenere l'installazione di locandine reclamizzanti lo stesso soggetto in un unico tratto stradale.

6. Qualora la domanda venisse inoltrata non in regola perché priva dell'imposta di bollo, o delle spese di istruttoria o incompleta dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal presente Regolamento, l'Ufficio Concessioni ne darà avviso all'interessato con lettera semplice avvisandolo che la domanda non verrà istruita fino a quando la documentazione non sarà stata completata e che decorsi infruttuosamente trenta giorni la richiesta sarà archiviata e le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.

7. Nel caso di installazioni all'interno dei centri abitati il nulla osta è richiesto alla Provincia, solo per i mezzi pubblicitari autorizzabili in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia dell'istanza presentata dal privato (corredata di tutti gli elementi di cui al presente articolo) avendo cura anche di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/92, le diverse indicazioni contenute nel proprio Regolamento.

8. Qualora la domanda venga inoltrata alla Provincia direttamente dal privato, il parere verrà trasmesso al Comune unitamente alla domanda.

9. La Provincia non rilascerà il nulla osta per quanto concerne i seguenti impianti pubblicitari di servizio, per i quali l'autorizzazione è di esclusiva competenza comunale:

- transenne parapedonali;
- orologi;
- contenitori per rifiuti;
- paline e pensiline fermata autobus.

10. Resta inteso che gli elementi elencati devono comunque rispettare i dettami del Nuovo Codice della Strada.

11. L'Ufficio Concessioni, esaminata la domanda in regola con l'imposta di bollo e le spese di istruttoria e completa dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal presente Regolamento, procederà all'istruttoria ed a chiedere, con mail (domicilio digitale), eventuale documentazione integrativa.

12. L'interessato sarà informato che qualora non provveda a trasmettere quanto richiesto nel termine di giorni 30, la pratica verrà archiviata. Le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.

13. Ad archiviazione avvenuta, qualora il richiedente sia ancora interessato all'esame della richiesta archiviata dovrà presentare nuova domanda e corrispondere di nuovo le spese di istruttoria.

14. Le suddette spese non saranno rimborsate anche in caso di esito negativo della domanda o di rinuncia dell'interessato.

15. In occasione della richiesta di integrazione o comunque entro giorni 10 dal ricevimento della domanda presentata in regola, come sopra indicato, il Servizio Concessioni comunicherà l'avvio del procedimento, informando, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della Legge 241/90, in merito a:

- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento stabilita, conteggiando i giorni a partire dal ricevimento della domanda in regola con l'imposta di bollo, corredata delle spese di istruttoria e completa dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal Regolamento;
- la facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 1034/71, in caso la Provincia non provveda a concludere il procedimento nel termine previsto, anche senza previa diffida ad adempiere rivolta all'Amministrazione;
- la data in cui il Servizio ha acquisito l'istanza;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con i relativi orari di accesso al pubblico.

16. Effettuato il sopralluogo con esito positivo il Servizio Concessioni provvederà a chiedere, con e-mail, i valori bollati necessari per l'emissione del provvedimento nonché l'attestazione del versamento del canone per l'annualità in corso e l'eventuale deposito di somme a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere quanto richiesto nel termine di giorni 30, la pratica verrà archiviata. Le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.

17. In caso di esito negativo, il Servizio Concessioni comunicherà i motivi del non accoglimento, avvisando l'interessato, con PEC o lettera raccomandata A.R., della facoltà attribuitagli dall'art. 10-bis della L. 241/90 di trasmettere, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

18. Ricevuti i valori bollati e l'attestazione di versamento, oppure le osservazioni inviate dall'interessato o decorso il termine previsto per l'invio delle stesse, l'Ufficio Concessioni provvederà ad emettere il provvedimento.

19. Il procedimento dovrà essere concluso entro giorni 60 dalla data di ricevimento delle domanda in regola con l'imposta di bollo e completa delle spese di istruttoria e dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti dal Regolamento.

20. Le archiviazioni dei procedimenti rimasti privi di conclusione, a causa del mancato riscontro da parte dell'interessato alle richieste rivoltegli dall'Amministrazione, avverranno senza alcuna formalità apponendo sul fascicolo la dicitura "ARCHIVIATA" e la data dell'archiviazione.

Articolo 29

Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento è emesso dal Dirigente del Servizio Concessioni Stradali e deve contenere:

- a) dati completi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il titolare agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b) codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a), utenza telefonica, e-mail (domicilio digitale) e PEC;
- d) l'oggetto del provvedimento, l'ubicazione;
- e) il termine iniziale e finale;
- f) il periodo entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi, la durata degli stessi, l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di indicare con preavviso di sette giorni la data di effettivo inizio dei lavori e di richiedere al Settore Viabilità l'ordinanza per l'installazione dell'eventuale cantiere di lavoro;

- g) l'ammontare del canone, la scadenza entro cui effettuare il versamento, l'avvertenza che il canone potrà essere variato con delibera provinciale;
- h) le prescrizioni tecniche, generali e particolari per la realizzazione delle opere.

2. In ogni caso le autorizzazioni e le concessioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate. Possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute senza il consenso dell'Amministrazione; esse valgono per la località, la durata, l'uso per cui sono rilasciate. Qualora al provvedimento di autorizzazione siano interessati più soggetti l'Amministrazione intesterà lo stesso a tutti i richiedenti i quali saranno tutti responsabili in solido degli oneri ed obblighi derivanti dall'atto.

4. Il provvedimento è reso in regola con le norme in materia di imposta di bollo, in duplice originale, per l'Amministrazione e per il richiedente. Copie dello stesso, ad uso interno, saranno trasmesse al responsabile tecnico di zona e all'assistente stradale, oltre all'eventuale concessionario affidatario, per l'accertamento della regolare esecuzione delle eventuali opere e del corretto uso.

Articolo 30

Smarrimento del provvedimento

1. In caso di smarrimento del provvedimento il titolare potrà farne richiesta all'Amministrazione che ne emetterà duplicato esente da bollo ai sensi dell'art. 7 della Legge 405/90.

Articolo 31

Rinnovo del provvedimento

1. Il titolare del provvedimento può richiedere il rinnovo dello stesso. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Amministrazione Provinciale con le stesse modalità indicate all'art. 28 e dovrà indicare gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

2. L'interessato potrà non corredare la domanda degli elaborati tecnici nel caso si possa fare riferimento a quelli già prodotti all'epoca della richiesta originaria. In tal

caso dovrà allegare alla domanda autocertificazione con la quale dichiarare che lo stato dei luoghi non è mutato rispetto a quello descritto negli elaborati tecnici già presentati oppure analogha dichiarazione emessa da un tecnico iscritto all'Albo Professionale e sottoscritta anche dal richiedente.

3. La domanda dovrà essere prodotta almeno 90 giorni prima della scadenza. L'Amministrazione concedente emetterà l'atto di rinnovo previo accertamento della persistenza dei fini dell'autorizzazione e della mancanza di superiori ragioni contrarie di pubblico interesse, con le modificazioni, anche restrittive, che le variate condizioni dei luoghi rendessero necessarie; in quest'ultimo caso sarà chiesto all'interessato di comunicare entro trenta giorni il proprio interesse al rinnovo dell'autorizzazione alle nuove condizioni.

4. Qualora al decorrere dei 90 giorni, precedenti la scadenza dell'autorizzazione, non risulti acquisita dall'Amministrazione la domanda di rinnovo, la posizione occupata dall'impianto sarà resa disponibile per la collocazione di un altro mezzo pubblicitario da chiunque richiesto.

5. Qualora non fosse richiesto il rinnovo dell'autorizzazione ed alla scadenza del provvedimento già rilasciato non fosse stata effettuata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dovranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente regolamento per installazione abusiva.

Articolo 32

Rinuncia al provvedimento

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente almeno tre mesi prima.

2. Alla comunicazione deve essere allegata l'attestazione del versamento relativo alle spese di istruttoria.

3. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione delle opere eseguite ed alla eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Tale termine non dovrà superare comunque quello di scadenza già previsto nel provvedimento.

4. La rinuncia, indipendentemente dalla realizzazione delle opere, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in cui si comunica la rinuncia, in caso di autorizzazione, o per il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea.

5. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di decorrenza del provvedimento, indicata nell'atto, il titolare avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi.

Articolo 33

Revoca o sospensione del provvedimento

1. Il provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'indirizzo di residenza anagrafica o di sede sociale od eventuale di recapito indicato dal richiedente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o con PEC, con contestuale assegnazione di un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione delle opere ed eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, decorso inutilmente il quale i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione.

2. Il provvedimento di revoca dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

3. In caso di sospensione fino ad un massimo di tre giorni il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone o a qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare sarà rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

Articolo 34

Decadenza del provvedimento

1. Il provvedimento decade, con dichiarazione della stessa Autorità che ha emesso l'atto, quando il titolare dell'autorizzazione non si avvalga dell'autorizzazione permanente entro 2 mesi dal termine iniziale indicato nell'atto e nelle autorizzazioni temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'autorizzazione prevista nel provvedimento.

2. Prima della scadenza dei 2 mesi l'interessato potrà presentare istanza diretta ad ottenere la proroga per un massimo di ulteriori 10 giorni.
3. Il provvedimento decade altresì per rinuncia del titolare.
4. La decadenza del provvedimento comporta la rimozione dell'impianto.
5. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in cui si dichiara la decadenza, in caso di provvedimento permanente, o per il periodo autorizzato, nel caso di provvedimento temporaneo, né tanto meno a qualsiasi forma di indennizzo.

Articolo 35

Subentro nella titolarità del provvedimento

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di una attività ai quali è collegata una autorizzazione, o in caso di variazione nella titolarità della concessione il subentrante, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale Ufficio Concessioni.
2. L'Ufficio Autorizzazioni entro cinque giorni trasmetterà al richiedente il modulo di richiesta da restituire compilato e l'importo delle spese quantificate come appresso indicato, nonché l'importo del canone se al momento dovuto:
 - spese di istruttoria: come indicato all'allegato "A";
 - spese per marche da bollo da apporre sull'atto: secondo i valori vigenti.
3. Contemporaneamente e con la medesima nota, l'Amministrazione comunicherà al titolare dell'autorizzazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, l'avvio del procedimento di voltura, assegnandogli il termine di giorni 30 dal ricevimento per comunicare l'eventuale opposizione al trasferimento, specificando che decorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà alla voltura.
4. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non avrà diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
5. Il subentrante, relativamente alle autorizzazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di autorizzazione.

6. Qualora il procedimento di voltura venga avviato a seguito di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare ed il subentrante non provveda a chiedere il cambio di intestazione dell'autorizzazione entro il termine di gg. 30, comunicatogli dall'ufficio, l'autorizzazione si intenderà decaduta e l'impianto verrà considerato abusivo e dovrà essere rimosso.

Articolo 36

Variazione del messaggio pubblicitario

1. Per le variazioni dei messaggi pubblicitari, qualora comportino anche mutamenti delle dimensioni dell'impianto, sarà necessario corrispondere le spese d'istruttoria e trasmettere una nuova dichiarazione relativa alla stabilità del manufatto.
2. L'Ufficio concessioni provvederà a richiedere eventuale documentazione integrativa.
3. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nel termine di giorni trenta dalla richiesta, la stessa verrà archiviata e la variazione apportata sarà sanzionata nei modi indicati dal Codice della Strada.

Capo IV - Vigilanza e repressione degli abusi

Articolo 37

Modalità e competenze della vigilanza

1. L'Amministrazione Provinciale, vigila:
 - sulla corretta realizzazione e l'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato;
 - sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi;
 - sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.

Capo V - Norma di rinvio

Articolo 38

Rinvio

1. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio alla normativa dettata dal Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 39

Riordino delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni del Codice della Strada e dello stesso, devono essere adeguati a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, nel tratto stradale interessato dalle installazioni, effettuando gli spostamenti nella direzione opposta al senso di marcia. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno dei tratti stradali devono essere rimossi.

3. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la Provincia procederà strada per strada sospendendo, di volta in volta, sull'intera provinciale interessata, il rilascio di nuove autorizzazioni. Il titolare dell'autorizzazione, sarà invitato a spostare nella posizione individuata o a rimuovere definitivamente l'impianto entro il termine di un mese decorso il quale l'impianto sarà considerato abusivo. Eventuali richieste di nuove installazioni dovranno essere riproposte ad adeguamento concluso.

4. Ai fini delle operazioni di adeguamento, così come previste dal codice della strada, tutti gli impianti autorizzati saranno considerati in scadenza nel medesimo giorno coincidente con l'inizio dell'adeguamento.
5. Tutti gli impianti che hanno trovato collocazione in ciascuno dei tratti stradali e quelli già rispondenti alla normativa ma con autorizzazione scaduta saranno oggetto di nuova autorizzazione.
6. Gli impianti, ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, dovranno essere verificati mediante richiesta al soggetto reclamizzato. In caso di esito negativo saranno segnalati alla Polizia Provinciale per i provvedimenti conseguenti.
7. Le insegne di esercizio sono escluse dall'adeguamento.

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e versamento

Articolo 40

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto (anche abusivo), nonché dai titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere e dai soggetti erogatori di pubblici servizi, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (anche abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Gli accessi autorizzati a più soggetti, o in caso di più utilizzatori di fatto di una superficie di suolo di uso pubblico, sono tenuti al pagamento del canone, con una ripartizione in quota parte, fino al massimo di 4 di questi. Tuttavia, il canone, in caso di più intestatari del provvedimento, potrà essere richiesto dall'Amministrazione anche ad uno solo degli stessi, trattandosi di obbligazione solidale ed indivisibile.

4. In caso di occupazione relativa al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante *ex legge* (art. 1131 c.c.) del condominio.

Articolo 41

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
5. Le superfici delle occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono stabilite come indicato ai commi 2 e 3, ferma restando la misura minima di 1 metro quadrato ai fini della determinazione del canone.

Articolo 42

Occupazioni con accessi carrabili e pedonali

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del Codice della Strada, sono considerati accessi o passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da

rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2. La superficie dei passi carrabili e o degli accessi di cantiere da assoggettare al canone, si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, determinata dalla proiezione della sezione della strada di penetrazione sul lato della carreggiata misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva. La superficie delle aree idonee allo stazionamento di veicoli, non delimitate da cordolo o altre forme di impedimento, viene determinata dalla proiezione del fronte di accesso sul lato della carreggiata stradale

3. Ai fini della compiuta determinazione del Canone i passi carrabili si distinguono in:

a) **“Accesso agricolo”**: accesso a terreno ad uso agricolo **in assenza di manufatti**;

b) **“Accesso artigianale, commerciale, industriale”**: tutti gli accessi ad aree e manufatti destinati alle attività artigianali, commerciali, industriali (attive o inattive) anche promiscui ad altri usi;

c) **“Accesso ai distributori di carburanti”**: accessi destinati alle aree di servizio ed agli impianti di distribuzione di carburanti;

d) **“Accesso carrabile”**: tutti gli altri accessi non specificati alle lettere precedenti.

4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto del vigente codice della strada e secondo le norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006);

5. Sono considerati **“accessi pedonali”** quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con una apertura **inferiore a cm. 120**, o con dimensione superiore (max. cm 150) che **palesamente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile**. Tali passi sono esenti dal canone.

6. Gli accessi carrabili possono essere individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ente. Il segnale di “passo carrabile – divieto di sosta”, previsto dal Codice della Strada, indica zone per l'accesso dei

veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza delle quali vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale sarà indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso sarà indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

Art. 43

Occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente

1. La superficie occupata di riferimento per la determinazione del canone è corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività o di qualsivoglia occupazione risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 44

Occupazione con apparati di trasmissione (impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione)

1. Ogni occupazione effettuata con apparati di trasmissione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio Provinciale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 5 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di

recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Provinciale debitamente ripristinata.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è determinato dalla superficie occupata dalla struttura (o insieme di strutture necessarie al funzionamento dell'impianto) secondo i criteri riportati nell'allegato "A".
5. Per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), la tariffa è aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
6. Per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi dei commi 2 e 4 è aumentato del 50 per cento.
7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
8. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 45

Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante e stazioni (anche singole di ricarica elettrica), la superficie di riferimento, oltre a quella relativa agli accessi, è quella corrispondente all'intera area occupata per l'esercizio dell'attività. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione.
2. Per la determinazione del canone verrà utilizzato lo stesso criterio indicato nell'articolo 43.

Articolo 46

Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari

1. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

Articolo 47

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 4 dell'art. 41 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 48

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, il Canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione (espressa in metri quadrati), alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento. **Gli spazi ed aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1^a Categoria;**

b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio

pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Articolo 49

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la **fornitura di servizi di pubblica utilità**, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. I soggetti tenuti al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi possono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata ai commi 1 e 2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatto e impianto non direttamente funzionale all'erogazione del servizio a rete.

5. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 50

Tariffe annuali e tariffe temporanee

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad **€ 30,00**.

2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è **ridotta ad un quarto**. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale, con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.

4. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad **€ 0,60**.

5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione che saranno determinati dal Presidente con successivo decreto ai sensi dell'Art 42 comma 2 lett. f del D. Lgs 267/2000, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

6. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

7. Gli importi della tariffa finale possono essere rivalutati annualmente anche in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 51

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento.

2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base al periodo dell'anno iniziale diviso in trimestri.

Articolo 52

Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:

a) Le concessioni relative ad accessi serventi esclusivamente edifici inagibili e comunque oggettivamente inutilizzabili a causa di forza maggiore (sisma, eventi naturali, ecc...) e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari nella relativa disponibilità. Tale agevolazione sarà riconosciuta dietro presentazione di specifica ordinanza sindacale attestante la condizione di inagibilità e fatta salva ogni eventuale verifica da parte degli Uffici Provinciali preposti.

b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia

obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap motorio, previa presentazione, al momento della richiesta, di copia del verbale della Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps);

i) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Provincia.

j) le insegne indicanti farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso;

k) i mezzi pubblicitari installati in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali, ricreative e politiche per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

2. I soggetti titolari delle occupazioni di cui ai comma 1 e 2 sono ugualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione, il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di riduzione/inapplicabilità del canone.

Articolo 53

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti titolari di cui all'art. 40 devono versare alla Provincia, il canone di occupazione contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di concessione. Il versamento del primo rilascio va effettuato utilizzando la piattaforma digitale PagoPA. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

- 2.** Per gli anni successivi il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile mediante la piattaforma digitale PagoPA.
- 3.** Anche per le occupazioni di cui agli articoli 43 44 e 49 il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 4.** Il canone, se di importo superiore a € 500,00, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, esclusa la prima annualità che dovrà essere versata in unica soluzione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse: qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Il pagamento rateale è escluso per le occupazioni di cui agli artt. 49 e 50 co. 2 del presente Regolamento.
- 5.** Con Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 6.** Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato, con le modalità di cui al precedente comma 1.
- 7.** La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone, fino alla data del sub ingresso, da parte del precedente titolare.
- 8.** Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Capo II - Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso - disciplina finale e transitoria

Articolo 54 ***Accertamento***

- 1.** La Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art. 1. co. 179 della L. n. 296/2006, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Servizio competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co. 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
- 2.** L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 55 ***Sanzioni e indennità***

- 1.** Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla

precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazioni realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore - identificato in prima istanza nel soggetto intestatario dell'unità immobiliare a cui l'opera produce diretto beneficio - nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 56

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1 co. 792, della Legge n. 160/2019.

Articolo 57

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 58

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. L'Ente deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 10,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Articolo 59 ***Contenzioso***

- 1.** Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2.** Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 60 ***Disposizioni finali e transitorie***

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2.** Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
- 4.** Le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla loro scadenza, sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento.